

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: Liquidazione a favore dell'Avv. Riccardo Pagani di competenze per prestazioni professionali di difesa in giudizio.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di liquidare all'Avv. Riccardo Pagani, con Studio Legale in Ancona, Via Ludovico Menicucci, n. 1, per le motivazioni tutte riportate nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente richiamate, le competenze professionali di cui alle fatture in appresso richiamate:
 - ✓ fattura n. 27/2013 di € 7.676,24 - "TAR Marche ricorso n. 702/2012 R.G. proposto da Cooperative Sociali Società Cooperativa CPM contro ASUR Marche. Valore causa € 141.888,25 (DOMANDA RISARCITORIA)";

- ✓ fattura n. 28/2013 di € 7.676,24 – “TAR Marche ricorso n. 703/2012 R.G. proposto da Cooperative Sociali Società Cooperativa CPM contro ASUR Marche. Valore causa, rinnovo servizio dal 30.09.2012 al 31.12.2012, valore euro 128.105,65, calcolato per due mesi su importo annuo presunto per del servizio del 2012 di euro 768.633,93, come da determina D.G. n. 749/2012. (ANNULLAMENTO DETERMINA N. 749/12 E AGGIUDICAZIONE DI FATTO NUOVA GARA INTERROTTA)”;
 - ✓ fattura n. 29/2013 di € 4.719,00 – “ TAR Marche ricorso n. 15/2013 R.G. proposto da Cooperative Sociali Società Cooperativa CPM contro ASUR Marche. Ulteriore proroga anno 2013 convenzione in corso per cooperativa sociale per l'appalto di servizi diversi di tipo B) per l'Area Vasta n. 1 – Area di Pesaro -, valore causa euro 81.769,67, come da determina D.G. n. 1/2013”;
Le suindicate fatture sono da ritenersi congrue rispetto alle prestazioni professionali di difesa in giudizio svolte ed alle tariffe forensi vigenti;
2. di trasmettere la presente Determina all'Area Contabilità, Bilancio e Finanza dell'Asur Marche affinché provveda al relativo pagamento al professionista previa acquisizione di idonei documenti fiscali;
 3. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale, ed è efficace all'atto di Pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio Informatico Aziendale;
 4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Giulietta Capocasa)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianni Genga)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Area Affari Generali e Contenzioso)

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO:

- Legge n. 13/2003 della Regione Marche ss.mm.ii.;
- Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.;
- D.M. 08 aprile 2004 n. 127;
- D.M. 20 luglio 2012, n.140;
- Determina n. 878/ASURDG del 28/11/2012;
- Determina n. 925/ASURDG del 05/12/2012;
- Determina n. 72/ASURDG del 23/01/2013.

ISTRUTTORIA:

Premesso che:

1) TAR Marche ricorso R.G. n. 703/2012

Con Ricorso al TAR Marche, R.G. 703/2012, acquisito al prot. Asur n. 28777 del 06/11/2012, la C.P.M. Consorzio Sociale di Cooperative Società Cooperativa Sociale a.r.l. e la T 41 Società Cooperativa Sociale, ricorrente secondario, ricorrevano avverso la Determina Asur n. 749/ASURDG del 03/10/2012 nonché alla Determina n. 1156/AV1 del 10/10/2012 e della Determina n. 777/AV1 del 02/07/2012, oltre alla nota 9830/DG del 02/05/2011.

Con Determina n. 878/ASURDG del 28/11/2012 veniva nominato, nel giudizio sopramenzionato, quale difensore di fiducia dell'Asur Marche, l'Avv. Riccardo Pagani, con Studio Legale in Ancona, Via Ludovico Menicucci, n. 1.

Parte ricorrente depositava atto di rinuncia il 04/04/2013.

Il TAR Marche, con Decreto n. 1274 del 09/10/2013, decretava l'estinzione del ricorso per rinuncia e compensava le spese di lite.

2) **TAR Marche ricorso R.G. n. 702/2012**

Con Ricorso al TAR Marche, R.G. 702/2012 la C.P.M. Consorzio Sociale di Cooperative Società Cooperativa Sociale a.r.l. e la T 41 Società Cooperativa Sociale, ricorrente secondario, chiedevano l'accertamento dell'obbligo di provvedere e, conseguentemente, la declaratoria di illegittimità del silenzio che l'Asur avrebbe serbato a fronte della presentazione di offerta relativa alla trattativa privata per l'affidamento dei servizi di tipo B

Il ricorrente chiedeva la condanna dell'Amministrazione ad emanare il provvedimento favorevole richiesto ovvero l'aggiudicazione del servizio oltre al risarcimento del danno.

Con Determina n. 925/ASURDG del 05/12/2012 veniva nominato, nel giudizio sopramenzionato, quale difensore di fiducia dell'Asur Marche, l'Avv. Riccardo Pagani, del Foro di Ancona, con Studio Legale in Ancona, Via Ludovico Menicucci, n. 1.

Con Sentenza non definitiva n. 75/2013 il TAR adito aveva accolto il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione.

Il giorno 04/04/2013 i ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso.

In data 23/10/2013 veniva depositata presso la Segreteria del TAR Marche la Sentenza n. 706/2013 con cui il Tribunale Amministrativo dava atto dell'atto di rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti e compensava le spese di giudizio.

3. TAR Marche ricorso R.G. n. 15/2013

Con Ricorso al TAR Marche, R.G. 15/2013 la C.P.M. Consorzio Sociale di Cooperative Società Cooperativa Sociale a.r.l. e la T 41 Società Cooperativa Sociale, ricorrente secondario, chiedevano l'annullamento, previa incidentale sospensiva, della Determina del Direttore Generale n. 1/ASURDG del 04/01/2013, del parere Asur Marche AV1 prot. n. 43198 del 21/12/2012, della Determina AV1 n. 1420 dell'11/12/2012, nonché della nota prot. n. 328811 del 12/12/2012 del Dirigente Servizio Professioni Sanitarie.

Con Determina n. 72/ASURDG del 23/01/2013 veniva nominato, nel giudizio sopramenzionato, quale difensore di fiducia dell'Asur Marche, l'Avv. Riccardo Pagani, del Foro di Ancona.

Parte ricorrente depositava atto di rinuncia in data 04/04/2013.

Il TAR Marche, con Decreto n. 1275 del 09/10/2013, decretava l'estinzione del ricorso per rinuncia e compensava le spese di lite.

Tanto premesso in istruttoria, si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il seguente schema di Determina:


1. di liquidare all'Avv. Riccardo Pagani, con Studio Legale in Ancona, Via Ludovico Menicucci, n. 1, per le motivazioni tutte riportate nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente richiamate, le competenze professionali di cui alle fatture in appresso richiamate:
 - ✓ fattura n. 27/2013 di € 7.676,24 - "TAR Marche ricorso n. 702/2012 R.G. proposto da Cooperative Sociali Società Cooperativa CPM contro ASUR Marche. Valore causa € 141.888,25 (DOMANDA RISARCITORIA)";
 - ✓ fattura n. 28/2013 di € 7.676,24 - "TAR Marche ricorso n. 703/2012 R.G. proposto da Cooperative Sociali Società Cooperativa CPM contro ASUR Marche. Valore causa, rinnovo servizio dal 30.09.2012 al 31.12.2012, valore euro 128.105,65, calcolato per due mesi su importo annuo presunto per del servizio del 2012 di

euro 768.633,93, come da determina D.G. n. 749/2012. (ANNULLAMENTO DETERMINA N. 749/12 E AGGIUDICAZIONE DI FATTO NUOVA GARA INTERROTTA)";

- ✓ fattura n. 29/2013 di € 4.719,00 – “ TAR Marche ricorso n. 15/2013 R.G. proposto da Cooperative Sociali Società Cooperativa CPM contro ASUR Marche. Ulteriore proroga anno 2013 convenzione in corso per cooperativa sociale per l'appalto di servizi diversi di tipo B) per l'Area Vasta n. 1 – Area di Pesaro -, valore causa euro 81.769,67, come da determina D.G. n. 1/2013";
Le suindicate fatture sono da ritenersi congrue rispetto alle prestazioni professionali di difesa in giudizio svolte ed alle tariffe forensi vigenti;
- 2. di trasmettere la presente Determina all'Area Contabilità, Bilancio e Finanza dell'Asur Marche affinché provveda al relativo pagamento al professionista previa acquisizione di idonei documenti fiscali;
- 3. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale, ed è efficace all'atto di Pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio Informativo Aziendale;
- 4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa Valentina Gambitta



Il Responsabile del Procedimento



Avv. Lucia Cancellieri

Area Contabilità, Bilancio e Finanza e Area Controllo di Gestione

Si attesta che la spesa complessiva di € 20.071,48 derivante dall'adozione del presente provvedimento, trova la copertura nei seguenti conti economici/finanziari:

- € 14.071,48 al conto n. 0521030301 Spese Legali Anno 2013 (Aut n. DIRAG N. 4/2013);

- €. 6.000,00 al conto n. 0202030101 *Fondo rischi per cause civili e oneri processuali* (Aut. n. DIRALTRO n. 18/2013).


La Dirigente Controllo di Gestione

Dott.ssa Sonia Piercamilli



Il Dirigente Area Contabilità, Bilancio e Finanza

Dott. Alessandro Maggioni



- ALLEGATI -

Nessun allegato